



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

PROFESSIONI

**DOCUMENTO DI PROPOSTE
CONFCOMMERCIO PROFESSIONI**

Professionisti: protagonisti del cambiamento
Roma, 17 novembre 2022

PREMESSA

Secondo l'Ufficio Studi di Confcommercio (USC), sulla base dell'ultima Nota sulle professioni non ordinistiche, sono oltre 1 milione e 350mila i liberi professionisti; l'aggregato è stato interessato da una crescita, tra il 2008 e il 2020, del 16,9 per cento. All'interno, i professionisti non ordinistici, tra cui le nuove professioni – 444mila persone che operano per la quasi totalità nei servizi di mercato - hanno conosciuto uno sviluppo numerico di oltre il 95 per cento per cento nello stesso periodo.

Già queste poche evidenze quantitative testimoniano la vitalità di un profilo professionale in grado di creare sempre nuove opportunità di lavoro anche nelle fasi di ripiegamento del ciclo economico. Le professioni non ordinistiche costituiscono, insomma, uno dei principali *driver* di crescita dell'occupazione, pure in un contesto depresso dall'insufficiente dinamica della produttività totale dei fattori, fenomeno che affligge l'economia italiana da ormai più di due decenni.

COMPETENZE PER COMPETERE

E' tempo di adottare politiche che assicurino il necessario sostegno economico e favoriscano la competitività e la crescita di tutte le professioni in cui il capitale umano qualificato è riconoscibile, risponde alle esigenze di consumatori ed imprese e crea valore. L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) deve pertanto considerare in maniera adeguata i professionisti che sono chiamati ad affrontare la competizione in un nuovo scenario e devono essere messi nelle condizioni di avere gli strumenti più idonei per sfruttare le possibilità della tecnologia e del digitale per il potenziamento del proprio *business*.

Esprimiamo soddisfazione per l'accoglimento delle nostre richieste in merito all'inclusione dei professionisti non ordinistici e di cui alla legge 4/2013 nella procedura connessa all'iscrizione al portale del reclutamento per la Pubblica Amministrazione per il conferimento di incarichi di collaborazione ai professionisti in attuazione dei progetti del PNRR¹. La procedura di iscrizione al portale del reclutamento tiene ora conto di quei professionisti che sono comunque portatori di competenze fondamentali e nuove che possono giocare un ruolo decisivo per il Piano per esempio, nell'ambito della digitalizzazione o della formazione per lo sviluppo di competenze gestionali, manageriali e di una nuova cultura della salute e sicurezza. Il decreto-legge n. 80/2021, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, per l'iscrizione al portale del reclutamento per la PA da parte dei professionisti non ordinistici richiama il possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica Uni, oltre che il possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi rilasciata da un'Associazione inserita nell'Elenco del Mise, ai sensi della Legge 4/2013. Sono molte le nuove professionalità che sono chiamate a supportare le aziende e le realtà produttive e che saranno interlocutori fondamentali anche per la Pubblica Amministrazione, per cui andranno costantemente aggiornate e monitorate le procedure di iscrizione sul portale del reclutamento per la PA.

In questo senso, molto importante è stata la firma del protocollo d'intesa tra Confcommercio e Confcommercio Professioni con il Ministero della Pubblica amministrazione, con cui si è avviata una collaborazione per implementare le funzioni specifiche di ricerca nell'ambito del Portale del reclutamento, in modo da selezionare i professionisti interessati a tale opportunità. Nel corso del 2022, Confcommercio Professioni ha promosso l'iscrizione al portale tra i professionisti del sistema associativo e le Associazioni nazionali aderenti alla Confederazione, diffondendo le opportunità di lavoro comunicate da ogni pubblica amministrazione.

¹ I requisiti "minimi" originariamente indicati dal decreto-legge n. 80/2021 per l'iscrizione dei professionisti nell'elenco appositamente istituito e quanto specificato ai fini dell'attribuzione di un punteggio agli iscritti non erano, infatti, stati pensati per le professioni non regolamentate o comunque senza albo, ordine o collegio, a cui veniva quindi indebitamente preclusa la possibilità di concorrere al pari degli altri all'affidamento di incarichi di collaborazione da parte delle PA.

Occorre, inoltre, investire sul capitale umano sia attraverso il rafforzamento del sistema scolastico e universitario, post laurea e della formazione continua e manageriale, sia attraverso servizi e strumenti orientati non solo al lavoratore dipendente ma anche al lavoratore autonomo e alla realizzazione di un “ecosistema” in cui garantire la riconoscibilità delle competenze sul mercato, potenziando il ruolo svolto dalle associazioni di professionisti in base alla Legge 4/2013. Questa prospettiva è altresì funzionale a dare risalto a tutte le nuove professioni nei settori emergenti, a partire dalle professioni del digitale fino ai cosiddetti *green jobs*, e nel contempo a consentire alle cd. professioni tradizionali di acquisire un nuovo *mindset* che le faciliti nei processi di *digital innovation*, che non sono ovviamente riconducibili solo ai sistemi tecnologici.

Sottolineiamo, inoltre, l’urgenza di un intervento legislativo volto a precisare le modalità di una coesistenza di certificazioni delle competenze su base volontaria e certificazione pubblica, in particolare per quanto riguarda gli standard applicabili ai relativi processi e sistemi. Non ultimo, con riferimento specifico ai professionisti lavoratori autonomi, l’art. 9 della legge n. 81/2017 prevede che siano integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.

Le professioni autonome devono diventare destinatarie di politiche strutturali, di reti e di filiere che superino le logiche di agevolazioni che si sono sedimentate in modo non organico nel passato.

La riconversione verde dell’economia, la digitalizzazione, le riforme dell’amministrazione pubblica, del sistema Giustizia, di Istruzione, Università e Ricerca, del mercato del lavoro, il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto per quanto riguarda la salute territoriale e delle persone con cronicità, il potenziamento delle infrastrutture materiali, immateriali e il rilancio di settori fondamentali per il nostro Paese, quali Turismo e Cultura, sono assi portanti del *Next Generation Plan* dell’Unione Europea. Tutti questi interventi richiederanno lo sviluppo di competenze che possono essere garantite dal mondo delle libere professioni. Un mondo che, tra l’altro, può garantire, come detto, nuova occupazione a giovani e donne se supportato da adeguate politiche di conciliazione vita/lavoro.

Sarebbe pertanto opportuna l’incentivazione nell’ambito degli interventi previsti nel PNRR, di investimenti in capitale umano che sono cruciali nella società ed economia della conoscenza e che producono altresì l’effetto di allargare il mercato per i liberi professionisti. A loro volta, questi ultimi, operando sia singolarmente che in forme associate, sarebbero portati ad aumentare il flusso di investimenti in formazione *Life Long Learning* e nell’acquisizione di beni strumentali finalizzati a migliorare l’efficienza e la produttività dei propri servizi.

Va comunque garantita continuità agli investimenti in piattaforme digitali per la formazione a distanza, anche finalizzata all’aggiornamento professionale (con particolare attenzione al coinvolgimento delle associazioni professionali come promotrici della formazione permanente). Le esigenze di distanziamento sociale legate al Covid19 hanno messo in evidenza come per i professionisti si sia posta l’esigenza di investire nei più qualificati strumenti metodologici, in modo che essi siano efficaci e coerenti non solo con le attuali esigenze di lavoro *smart*, ma anche con il più generale cambio di paradigma che viene oggi richiesto al mondo del lavoro.

In linea generale, si sollecita inoltre la creazione di un sistema che preveda l’ingresso delle professioni nei percorsi educativi e formativi con gli strumenti dell’alternanza scuola-lavoro, tirocini e apprendistato.

RAFFORZARE L'OPERATIVITA' DELLA LEGGE 4/2013

Occorre migliorare l'operatività della legge 4/2013 che già ora consente alle Associazioni, attraverso il processo riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, di rilasciare l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

La Legge 4/2013 già rappresenta uno strumento di valorizzazione e riconoscibilità delle professioni non organizzate in ordini e collegi sulla base della normazione tecnica volontaria, espressione partecipata, democratica e rappresentativa delle concrete esigenze del mercato e che identifica nelle associazioni professionali e nelle loro forme aggregative gli interlocutori necessari per diversi tavoli istituzionali (e, non ultimo, in relazione al tema della definizione dei parametri per l'equo compenso dei professionisti non ordinistici). Ora è necessario rafforzarla creando le condizioni di una sua valorizzazione sistemica.

Si suggerisce anche la creazione di un tavolo di confronto presso il Ministero dello Sviluppo Economico che coinvolga le Confederazioni maggiormente rappresentative delle diverse categorie di professionisti, con l'obiettivo primario di facilitare l'evoluzione verso un sistema capace di valorizzare le competenze dei professionisti per un'azione più efficace di rilancio del Paese e per generare un positivo cambiamento organizzativo.

Si evidenziano, pertanto, i seguenti obiettivi, in vista di un rafforzamento della legge 4/2013:

- è necessario chiarire ed estendere l'ambito di applicazione della legge 4/2013, in primo luogo, con riferimento alle professioni regolamentate, ma non organizzate in ordini e collegi;
- in ragione del sopracitato ruolo delle associazioni di professionisti e delle loro forme aggregative ai sensi della legge 4/2013, mancano criteri che definiscono adeguatamente la "rappresentatività" di tali associazioni, che pertanto si rende opportuno individuare;
- occorre, inoltre, ai fini di una maggiore trasparenza, definire in modo univoco i sistemi di qualificazione in termini di competenze, formazione, esperienza corrispondenti alle attestazioni che possono essere rilasciate ai sensi della Legge 4/2013 (articoli 7 e 8) dalle stesse associazioni di professionisti, le quali hanno un valore di «attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi». Sulla base della direttiva Bolkestein, gli Stati membri sono stati obbligati ad adottare misure per monitorare e incoraggiare metodi volontari per promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto degli interessi degli utenti. A questo proposito si precisa che le attestazioni delle associazioni professionali hanno finalità diverse (trasparenza verso il consumatore con riferimento agli *standard* del servizio professionale reso dall'associato) rispetto alle certificazioni;
- si renderebbe, infine, opportuno definire nuovi requisiti che permettano al Ministero dello Sviluppo Economico di valutare come attuare un attento monitoraggio sulle associazioni iscritte all'elenco previsto dalla legge 4/2013.

RETI E ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Resta fondamentale, data l'importanza che la logica di rete riveste nel modello Impresa 4.0 e soprattutto per le opportunità legate al *green new deal* e alla transizione ecologica, agevolare lo sviluppo di progetti integrati in cui gli incarichi siano conferiti a favore di professionisti con comprovate competenze, secondo un modello analogo a quello attualmente previsto per gli *innovation manager*, e riconoscendo la possibilità concreta di costituire "reti pure" tra professionisti in attuazione di quanto previsto dal Jobs Act degli autonomi. Infatti, in assenza di interpretazioni chiare, rischia di rimanere lettera morta l'art. 12, comma 3, lettera a) della legge n. 81/2017 che, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, riconosce anche ai professionisti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, non solo la possibilità di partecipare alle reti di imprese in forma di reti miste, ma anche quella di costituire reti tra professionisti.

Nell'ottica di tale obiettivo, riteniamo che si debba chiarire, tramite apposita previsione normativa o circolari ministeriali, la disciplina da applicare in caso di reti tra professionisti, come già in parte è avvenuto per le reti miste². Non tutte le norme sulle “reti di imprese” trovano, infatti, applicazione o possono essere mutate *sic et simpliciter* anche per il caso dei professionisti, dal momento che l'attuale disciplina di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009, prevede la possibilità di partecipare alle reti di fatto soltanto per i soggetti che sono imprenditori sotto il profilo formale (in quanto tenuti all'iscrizione al registro delle imprese) e sostanziale.

Proprio a questo proposito, non si comprende la ragionevolezza di siffatta limitazione, dal momento che sia la normativa che la giurisprudenza comunitaria considera i lavoratori autonomi alla stregua di imprese. Questa è, peraltro, la concezione pacificamente sottesa sia all'articolo 12, comma 2, della legge 81/2017, che alle norme che hanno esteso l'accesso ai Fondi europei ai liberi professionisti, ma data la mancanza di pubblicità legale in capo agli stessi al pari delle imprese commerciali, il ricorso a tale istituto risulta di fatto praticabile per il solo caso delle società tra professionisti che sono iscritte in apposita sezione speciale del registro delle imprese. A riprova dell'importanza di non vanificare lo strumento delle “reti”, ricordiamo che sulla necessità di inserire nella legge 22 maggio 2017, n. 81, un'espressa disposizione volta a disciplinare l'effetto costitutivo del contratto di rete « pura » tra soli professionisti, dal quale far discendere la soggettività giuridica oggi prevista esclusivamente per i contratti di rete « misti » (professionista più impresa), si è espressa, infine, anche la Commissione Giustizia del Senato nel parere reso il 23 marzo 2021 in relazione all'esame del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E' tempo quindi di porre rimedio a una limitazione ingiustificata, che non semplifica l'accesso a questa opportunità introdotta dal legislatore in favore dei professionisti.

A tal proposito, come possibile soluzione almeno per i professionisti non ordinistici, si potrebbe prevedere una forma di iscrizione a titolo non oneroso alle Camere di Commercio.

Comunque in un'eventuale iscrizione anche dei professionisti non ordinistici con Partita Iva alle Camere di Commercio, senz'altro tra le notizie di interesse per il pubblico, rilevano le attività svolte, la sede legale e il possesso di eventuali licenze. Ma, andando oltre e volendo integrare la normativa esistente con il sistema configurato dalla legge n. 4/2013, risultano importanti le informazioni contenute nelle attestazioni rilasciate dalle associazioni professionali ai sensi dell'art. 7, cioè la regolare iscrizione del professionista alle associazioni, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale e l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista e/o di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. La conoscibilità di tali informazioni è rimessa, infatti, all'iniziativa del professionista, che può decidere o meno di rendere noto il possesso di tali requisiti attraverso l'esposizione dell'attestazione. Il deposito presso le Camere di Commercio delle attestazioni, nonché dei dati relativi all'iscrizione del professionista alle associazioni e alle forme aggregative ex artt. 2 e 3, l. n. 4/2013, integrerebbe la funzione di garanzia della professionalità nel mercato che già costituisce la *ratio* di fondo della legge n. 4/2013.

² Si veda sul punto la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3707/C del 20 luglio 2018, secondo cui “In questa fase, a legislazione invariata, pertanto, appare possibile – a fini pubblicitari - la sola creazione di contratti di rete misti (imprenditoriali – “professionali”), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4 quater del ridetto articolo 3 del D.L. 5/2009. Detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l'iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori “retisti”, consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste”.

TRANSIZIONE 4.0 E INNOVAZIONE DIGITALE PER LE PROFESSIONI

Con riferimento alle agevolazioni in tema di digitalizzazione, ricerca e sviluppo e innovazione del sistema produttivo, non si possono escludere i professionisti che ne sono protagonisti al pari delle imprese anche se in modo diverso. La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'art. 1, commi 1054 e 1055, prevede per i professionisti un credito d'imposta per gli investimenti strumentali materiali e immateriali esclusi dagli allegati A e B della legge 232/2016, con una percentuale agevolativa del 10% fino al 31 dicembre 2021 e del 6% dal 2022.

Si ritiene che debba essere rafforzata l'intensità agevolativa di detto credito d'imposta portandola stabilmente al 40% per le spese in beni strumentali materiali e al 20% per i beni immateriali che hanno determinati requisiti tecnologici necessari per innalzare il livello digitale dei servizi offerti dalle libere professioni, attraverso l'adozione di nuovi servizi e nuove modalità di lavoro che possano essere più efficienti per tutti, dal fruitore all'erogatore.

Ad esempio, possiamo citare, per i Personal Trainer, l'uso di strumenti di telecontrollo (dallo *smartwatch* a dispositivi indossabili con sensori di rilevamento dei parametri vitali o della posizione geografica) che consentano di tracciare a distanza l'allenamento di un assistito, per gli amministratori di condominio l'uso di dispositivi utili al controllo della sicurezza dei propri immobili (dalle telecamere a sensori vari di rilevamento circa il corretto funzionamento di caldaie o impianti), o ancora l'uso di tracciatura di documenti o di beni con sensori *Radio Frequency Identification* (RFID), per le guide turistiche l'adozione di sistemi di realtà aumentata, ecc.

Questi sono solo alcuni esempi che evidenziano l'enorme potenzialità di utilizzo della tecnologia nel mondo delle libere professioni e che andrebbero incentivate al pari dei beni tecnologici previsti nel Piano Impresa 4.0.

Allo stesso modo si ritiene fondamentale includere i professionisti nella platea dei beneficiari del credito d'imposta per la formazione 4.0 prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni. Ad oggi, infatti, la misura agevolativa è diretta soltanto alle imprese, escludendo quindi i titolari di reddito da lavoro autonomo. Occorre dare maggior risalto anche al ruolo che possono svolgere i professionisti qualificati nell'erogazione della formazione stessa alle imprese.

Positiva è stata l'estensione del voucher connettività per i professionisti ma occorrerebbe rifinanziare il voucher per la digitalizzazione, con la previsione di un sostegno a lavoratori autonomi e PMI per l'acquisto di servizi di consulenza e formazione per la competitività e la ripresa. Anche al fine di facilitare l'acquisizione di nuove competenze nei processi di *digital innovation*, oltre agli obiettivi di rafforzamento del sistema scolastico e universitario, post laurea e della formazione continua e manageriale, occorrono specifici investimenti su servizi e strumenti per garantire la riconoscibilità delle competenze del lavoratore autonomo sul mercato, con un rafforzamento del compito svolto dalle associazioni ex Legge 4/2013.

AMMORTIZZATORI SOCIALI E POLITICHE ATTIVE

La coesistenza di ammortizzatori sociali differenziati a livello territoriale e settoriale ha realizzato un sistema troppo disomogeneo e articolato di sostegno per imprese e lavoratori rendendolo di difficile attuazione sia da un punto di vista operativo che gestionale. E' da noi condiviso l'inserimento, tra le riforme di accompagnamento del PNRR, dell'obiettivo di elaborare un sistema di tutele dedicate per i lavoratori autonomi professionali. Anche per questi lavoratori va considerata l'esigenza di tutela del reddito per la riduzione-sospensione delle attività lavorative con riferimento soprattutto agli iscritti alla gestione separata Inps, perché sono soggetti a frequenti transizioni occupazionali che peraltro riguardano diverse dimensioni lavorative, dalla autonomia alla subordinazione.

Sullo strumento dell'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO), positivamente introdotto solo in via sperimentale dalle legge di bilancio 2021, in vista di una riforma complessiva per cui occorrerà estenderne il beneficio, è importante puntare a ridurre la percentuale dell'aliquota di contribuzione aggiuntiva per l'annualità 2023. Le associazioni di rappresentanza delle professioni dovranno, infine, essere coinvolte nella definizione delle modalità dei percorsi di formazione e aggiornamento per la parte della misura relativa alla riqualificazione professionale.

Con riferimento invece all'estensione ai lavoratori autonomi professionali delle misure del Programma GOL volte a sostenere l'occupabilità, dato che si rivolgono solo a chi ha cessato l'attività, è auspicabile che si possa aprire un confronto su un modello di riqualificazione attraverso la formazione anche per i lavoratori che non hanno chiuso la Partita Iva e versano in difficoltà lavorativa, ma non hanno i requisiti per l'ISCRO.

E' positivo, in linea generale, che il PNRR abbia sottolineato la necessità di un sistema di politiche attive che faciliti le transizioni occupazionali mantenendo alta l'attenzione sul valore della professionalità e su formazione e competenze. Ciò è in linea anche con la nostra richiesta di creare nuovi paradigmi per la formazione e l'aggiornamento professionale, anche a distanza, e l'affermazione delle professioni nei percorsi educativi e formativi con gli strumenti dell'alternanza scuola-lavoro, tirocini e apprendistato, per creare nuove opportunità di lavoro.

Occorre, pertanto, anche attraverso il coinvolgimento delle parti sociali, individuare meccanismi e modalità idonei a garantire percorsi di formazione continua anche per i lavoratori autonomi professionali non ordinistici che rispondano ai loro fabbisogni di competenze, con partecipazione delle associazioni professionali nella loro definizione e organizzazione, e ad assicurare la loro riconoscibilità sul mercato, anche attraverso la qualificazione autoregolamentata riferibile alla conformità a norma tecniche e un raccordo tra i diversi sistemi di certificazione delle competenze nazionali ed europei.

In questo quadro, gli interventi previsti dal PNRR in tema di potenziamento del sistema duale così come l'intervento specifico di rafforzamento e riorganizzazione del sistema dei Centri per l'Impiego, devono considerare anche il lavoro autonomo professionale affinché il professionista sia accompagnato nel nuovo contesto fluido di transizioni occupazionali senza subirle e per risolvere la persistente difficoltà di reperimento di figure e profili professionali che rispondano alle reali esigenze del mercato, migliorando il *match* domanda-offerta di lavoro. Va, pertanto, data attuazione allo sportello del lavoro autonomo, con un ruolo per le Associazioni a livello territoriale, secondo quanto previsto dalla legge 81/2017.

PREVIDENZA, WELFARE E QUALITÀ DELLA VITA

In tema di welfare, si ribadisce l'opportunità di garantire assicurare ai professionisti non ordinistici iscritti alla Gestione separata Inps e, in linea generale a tutti i lavoratori autonomi, la piena deducibilità - nel medesimo ammontare riconosciuto ai lavoratori dipendenti - dei contributi destinati non solo ai fondi integrativi "puri" del SSN ma alla totalità delle forme di sanità integrativa, sia come misura di riduzione della disparità di trattamento tra questi ultimi e i lavoratori dipendenti sia come opportunità di sviluppo del sistema di welfare. E proprio in un'ottica di potenziamento di tale sistema, per assicurare ai lavoratori in parola coperture previdenziali e sanitarie integrative a quelle offerte dal sistema pubblico, sarebbe opportuno favorire il ricorso agli strumenti bilaterali già esistenti, laddove possibile e fatta salva la volontà in tal senso delle Parti istitutive.

Obiettivo questo già raggiunto nell'ambito della previdenza di secondo pilastro, grazie al progetto promosso da Confcommercio per l'apertura del bacino dei destinatari del Fondo pensione Fon.Te. -

Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi) - anche ad imprenditori, autonomi e liberi professionisti del Sistema, rispondendo così alle esigenze previdenziali dell'intera platea rappresentata. A far data dal 1° aprile 2022, tali soggetti possono infatti aderire ad un fondo pensione di natura collettiva e di derivazione contrattuale, godendo di costi di partecipazione inferiori a quelli applicati da altre forme di previdenza integrativa nonché dei vantaggi derivanti da uno strumento della bilateralità già costituito che, a sua volta, potrà beneficiare di nuove potenziali sinergie, possibili anche in forza dello stimolo reciproco delle adesioni tra imprenditori e lavoratori iscritti al medesimo fondo pensione.

E sempre in un'ottica di incentivazione del welfare di secondo pilastro come alleato del sistema pubblico, si ritiene utile l'estensione - anche a periodi successivi - del vantaggio fiscale annuo previsto per i contributi destinati ai fondi pensione deducibili - per la quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore - nel limite di 5.164,57 euro; una finalità perseguibile attraverso la fruizione in anni successivi della quota di deducibilità precedentemente non goduta, nel rispetto comunque del suddetto limite stabilito dalla normativa di settore.

Al fine, poi, di garantire al professionista una linearità della sua storia lavorativa - al pari del lavoratore dipendente - chiediamo di riconoscere il diritto alla contribuzione figurativa per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps, calcolata proporzionalmente in base al minimale contributivo previsto per la Gestione separata, in coincidenza di malattie di particolare gravità che comportano lunghe interruzioni dell'attività lavorativa.

Positiva è stata anche l'istituzione del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e professionisti (Decreto Aiuti, D.L. n.50/2022, art.33) - con dotazione iniziale di 500 milioni poi incrementata a 600 milioni - per il riconoscimento di un'indennità una tantum pari a 200 euro, innalzati a 350 euro in presenza di un reddito non superiore a 20.000 euro. Un bonus concesso, dunque, anche ai professionisti non ordinistici iscritti alla gestione separata Inps, in rappresentanza dei quali la Federazione ha più volte chiesto la pubblicazione tempestiva del decreto attuativo con la disposizione sopra richiamata nonché la fissazione dell'importo in misura non inferiore a quello disposto in favore dei lavoratori dipendenti e di altre categorie.

In tema di sostegno alla genitorialità e alla natalità, positiva l'istituzione - con decreto legislativo n.230/2021 - dell'assegno unico universale per i figli a carico che, a far data dal 1° marzo 2022, garantisce un supporto economico per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. Una misura strutturale, rafforzata dal Decreto Semplificazioni, che è destinata a tutti i nuclei familiari con figli, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori e dunque riconosciuta anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata Inps.

È, tuttavia, necessario coinvolgere gli stessi lavoratori nelle azioni di sostegno alla genitorialità (interventi in tema di maternità, asili nido, dopo-scuola, ludoteche, baby-sitting) e, in generale, nella promozione di misure di welfare e per la conciliazione vita-lavoro.

Per le lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, che hanno richiesto l'indennità del congedo di maternità e di paternità negli ultimi mesi del 2020 o nel 2021, questa indennità si è sostanziata in una cifra irrisoria o addirittura nulla, in quanto calcolata sulla base di un fatturato molto basso o pari a zero, drasticamente ridotto dalla pandemia. Abbiamo già considerato con favore l'introduzione della riduzione, da tre ad una, delle mensilità di contribuzione richieste ai fini della fruizione dell'indennità di maternità da parte del Decreto-Legge 3 settembre 2019, n.101. In questo momento, in un'ottica di generale sostegno al lavoro autonomo, riteniamo fondamentale prevedere

ulteriori misure di rafforzamento specificamente dirette alla tutela in caso di maternità delle professioniste lavoratrici autonome. In particolare, per questo periodo di crisi, risponde alle nostre richieste l'apprezzata previsione contenuta nella legge di bilancio 2022 relativa al riconoscimento dell'indennità di maternità per ulteriori 3 mesi alle lavoratrici autonome con redditi bassi.

Auspichiamo che tali interventi possano sanare retroattivamente le situazioni che si sono create con la sospensione e la riduzione delle attività economiche a causa della pandemia. Fondamentale, in ogni caso, sarà tenere anche conto del fatto che, in linea generale, tali interventi potrebbero ripercuotersi sull'aliquota contributiva e che la contribuzione è a carico di soggetti che già mostrano difficoltà a versare quanto dovuto obbligatoriamente all'INPS.

Riteniamo positivo che la legge di bilancio 2022 abbia disposto la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, iscritto ad un albo professionale, in caso di malattia o infortunio sul lavoro, ma riteniamo necessario che tale misura venga presto estesa anche ai professionisti non iscritti ad ordini o collegi, in quanto essa rappresenta, soprattutto, una forma di garanzia per il cliente nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Occorre, inoltre, prendere adeguatamente in esame il tema dell'allungamento della vita e della componente più anziana della nostra società, per trasformare una apparente criticità in una grande opportunità di crescita del Paese che può dar vita a nuove competenze professionali trasversali in grado di generare un'offerta adeguata alla domanda della generazione *silver*. L'obiettivo principale deve essere il miglioramento della qualità della vita nelle abitazioni, innovando il patrimonio edilizio esistente per prolungare la possibilità di vivere a casa propria, riducendo il ricorso al supporto del Servizio Sanitario Nazionale (con immediati benefici economici e di efficienza del SSN), ma anche diventando strumento di attivazione di rigenerazione urbana "dal basso".

Appare fondamentale, quindi, incentivare con un'apposita misura la riqualificazione degli immobili esistenti finalizzati a una migliore qualità della vita, attraverso l'adeguamento funzionale e la riorganizzazione degli spazi di vita in ottica *design for all*, l'adozione di tecnologie per lo *smart living* e l'*active and assisted living*, al fine di consentire di vivere più a lungo a casa propria in modo attivo e indipendente e creare le condizioni per favorire nuove opportunità legate a un turismo *silver*.

EQUO COMPENSO

Abbiamo apprezzato la volontà parlamentare nella scorsa legislatura di riportare al centro del dibattito il tema dell'equo compenso per i professionisti, con l'approvazione da parte della Camera dei Deputati di una proposta di legge, il cui intento di fondo è condivisibile. Occorre, infatti, riformare l'attuale disciplina frammentata e scarsamente applicabile in materia, anche in considerazione del fatto che essa rinvia alla legge forense ed è irragionevolmente discriminatoria perché non tiene conto delle specificità proprie delle professioni non ordinistiche ed è carente sotto il profilo dei meccanismi di controllo e sanzionatori. Il nostro auspicio è, quindi, che la proposta di legge sull'equo compenso possa riprendere quanto prima l'esame in Parlamento, benché riteniamo opportuno che ad essa siano apportati dei correttivi per operare una completa e appropriata equiparazione tra professionisti ordinistici e non ordinistici.

Occorre chiarire meglio, innanzitutto, l'ambito di applicazione della normativa in materia di equo compenso. La Pubblica Amministrazione è chiamata a garantire l'equo compenso soltanto come principio, sulla base dell'art. 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 148/2017, convertito dalla legge 172/2017, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività e in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la

data di entrata in vigore della legge. È evidente che una norma certa è quanto più necessaria alla luce di orientamenti giurisprudenziali secondo cui per la pubblica amministrazione il concetto di equo compenso non trova applicazione entro i parametri stabiliti con decreto ministeriale, ma si deve invece ancorare a parametri di maggiore flessibilità legati, da un lato, ad esigenze di contenimento della spesa pubblica e, dall'altro lato, alla natura ed alla complessità delle attività da svolgere in concreto (Tar Lazio-Roma, Sezione 3 Quater, nella sentenza 20 luglio - 27 agosto 2021, n. 9404).

Con riferimento alla proposta di legge approvata alla Camera nella scorsa legislatura, è necessario stabilire criteri specifici e distinti per la determinazione del compenso equo, a seconda che le professioni siano “protette” o meno (professioni ordinistiche, professioni regolamentate ma per cui non è prevista l’iscrizione ad albi, Ordini o Collegi, e professioni *ex* legge 4/2013).

Risulta fondamentale individuare anche per i professionisti non organizzati in ordini o collegi dei parametri specifici e idonei a garantire l’equità dei loro corrispettivi nella duplice finalità di tutela del lavoratore autonomo e orientamento per il mercato e per una sana concorrenza. Per le professioni non organizzate in Ordini o Collegi, infatti, non si applicano i Decreti ministeriali per la liquidazione giudiziale dei compensi (richiamati dall’articolo 13-bis della Legge 247/2012).

Riteniamo, quindi, che, per la determinazione dell’equo compenso delle professioni non organizzate in Ordini o Collegi, potrebbe in alternativa essere riconosciuto un ruolo al Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo di cui all’articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, con eventuale coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico competente per le professioni *ex* legge 4/2013. In conclusione, la problematica dell’equo compenso concerne tutti i contratti professionali, laddove sussista uno squilibrio tra committente e professionista ed, in particolare, tende a tutelare quest’ultimo rispetto a pratiche vessatorie che arrivino a svilire le sue capacità tecniche.

Su questo tema, segnaliamo inoltre che nella Legge delega in materia di contratti pubblici (n. 78 del 2022) è stato inserito un principio che prevede il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Si tratta di un compromesso che valutiamo positivamente ma non risolve il problema dell’applicazione del principio dell’equo compenso in materia di contratti pubblici. In questo ambito, vi è infatti la tendenza ad un progressivo e rilevante ridimensionamento dei compensi, anche per prestazioni estremamente qualificate, mentre permangono gli insostenibili ritardi di pagamento che i professionisti devono subire nel rapporto con la pubblica amministrazione. Oltre a quello del prezzo, occorre infine dare rilevanza anche ai criteri che valutino la qualità, il merito, l’efficienza nella prestazione come principio cardine, per l’affidamento delle opere pubbliche. Ci auguriamo quindi che, nell’applicazione della delega o attraverso interventi futuri, il principio dell’equo compenso venga applicato nei confronti di tutti i professionisti aggiudicatari di concessioni e appalti pubblici.

FISCO

Il Fisco può giocare un ruolo centrale nella crescita economica dell’Italia. Il nostro Paese ha bisogno di un sistema fiscale semplice e neutrale, capace di assicurare stabilità e certezza; di un mercato non distorto dall’evasione fiscale.

Da troppo tempo il sistema fiscale italiano è gravato da un’alta pressione fiscale a cui si associano un’eccessiva burocrazia ed un’incertezza delle norme.

Affinché il nostro Paese possa dotarsi di un Fisco più equo, più semplice e più moderno, occorre, in primis, proseguire nel processo di revisione dell’IRPEF - parzialmente anticipato con la Legge di Bilancio per il 2022, e che abbiamo accolto con estremo favore - secondo uno schema di intervento che ricomprende:

- riduzione delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
- semplicità degli adempimenti;
- equità, con l'introduzione di una no tax area senza disparità di trattamento tra le diverse tipologie di reddito da lavoro o da pensione;
- conferma del principio di progressività anche attraverso un uso accorto delle detrazioni e delle deduzioni d'imposta.

Al contempo, per mantenere l'attuale regime forfettario di tassazione, occorre una riduzione del coefficiente di redditività, perché i professionisti sopportano costi maggiori, soprattutto di formazione, rispetto a quelli riconosciuti dal legislatore. Sarebbe opportuna inoltre la previsione di un equo periodo transitorio a tassazione ridotta in caso di incremento di fatturato oltre il limite previsto, finalizzato ad un graduale approdo al regime ordinario di tassazione.

Per altro, è necessario ricordare che per il regime forfettario sono previste tuttora delle cause ostative all'accesso che hanno disincentivato la costituzione di associazioni o società tra professionisti. La *ratio*, dunque, della misura agevolativa, ossia sostegno alla crescita delle imprese, non è stata, nei fatti, realizzata per i lavoratori autonomi, poiché l'aggregazione tra professionisti è lo strumento necessario per la crescita dei professionisti stessi nel mercato.

Va affrontata anche la questione del progressivo superamento dell'IRAP, assicurando, comunque, il finanziamento del fabbisogno sanitario. La Legge di Bilancio per il 2022 ha abrogato l'imposta regionale per le persone fisiche - e, quindi, per la gran parte dei professionisti che dal 2022 non verseranno più l'imposta - e le ditte individuali. Occorrerà pervenire alla abolizione del tributo anche per le forme associative e le società tra professionisti.

Bisogna, inoltre, proseguire nel processo di revisione del sistema nazionale di riscossione, già avviato con l'ultima Legge di Bilancio, potenziando l'efficienza amministrativa e semplificando il sistema nel suo complesso. Vanno, quindi, messe in campo procedure di rateizzazione di lungo periodo dei debiti fiscali iscritti a ruolo.

Bene, intanto, l'approvazione definitiva della riforma della giustizia e del processo tributari, in attuazione degli obiettivi del PNRR. Il contenzioso tributario va reso più celere, tenendo conto dell'impatto che esso può avere sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri. Va anche ridotto l'elevato numero di ricorsi in Cassazione. Gli obiettivi andranno raggiunti anche grazie all'istituzione della figura specializzata dei magistrati tributari.

Occorre l'impegno per un solido percorso di tax compliance nei rapporti tra fisco e contribuente. Al riguardo, vanno incentivati meccanismi strutturali di premialità per i contribuenti virtuosi, come gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), e ridotti i termini di controllo e di accertamento nonché accelerati i rimborsi fiscali.

Bisogna semplificare il sistema fiscale del nostro Paese nel suo complesso. Non si tratta di una "missione impossibile". Occorre partire dall'attuazione di alcuni principi fondamentali dell'ordinamento tributario. In particolare, è necessario:

- riordinare e stabilizzare le norme tributarie, eliminando quelle inutili e superflue, e sistematizzare le altre disposizioni in un unico "Codice Tributario";
- applicare, concretamente, l'irretroattività delle disposizioni tributarie e costituzionalizzare lo Statuto dei diritti del contribuente.

Una ulteriore proposta riguarda la modifica della normativa relativa alla deducibilità delle spese auto

per i professionisti. Dato ormai per conclamato il fatto che l'automobile è uno strumento di lavoro per la quasi totalità dell'utilizzo che ne fa il professionista, occorrerebbe prevedere la possibilità di dedurre un maggior costo e detrarre una maggior iva per gli acquisti del veicolo e le spese connesse al suo uso.

È necessario, infine, che venga avviata una riforma dei codici ATECO, al fine di garantire che ogni professionista abbia un codice ATECO realmente corrispondente all'attività in concreto svolta. È sui codici ATECO che, ad esempio, si sviluppano gli ISA, al momento, uno dei più importanti strumenti di compliance, finalizzati, nell'ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.